

VIII CONGRESSO NAZIONALE ANDIS

REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Articolo 1 – CONGRESSI PROVINCIALI

- 1.1 Per le elezioni dei delegati all'VIII Congresso Nazionale ANDIS il Presidente Regionale indice specifiche assemblee provinciali/interprovinciali nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2009, ponendo all'ordine del giorno i documenti congressuali e gli adempimenti relativi all'elezione dei delegati al congresso regionale e nazionale.
- 1.2 Nelle regioni ove non sono attive le sezioni regionali, le assemblee provinciali o interprovinciali (composte, come da regolamento, da almeno 10 soci), sono indette dal Presidente Nazionale e dallo stesso presiedute, anche tramite proprio delegato, nello stesso periodo di cui al comma precedente.
- 1.3 Il Presidente Nazionale, d'intesa coi Presidenti regionali, fissa il calendario delle assemblee. In caso di mancata convocazione dell'assemblea, provvede direttamente il Presidente Nazionale.
- 1.4 Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i soci iscritti per il 2009, in regola con la quota associativa nazionale e provinciale alla data del 1 settembre 2009.
- 1.3 L'Assemblea, dopo la relazione del Presidente e la successiva discussione, nomina il seggio composto da un Presidente e due scrutatori, procede all'esame ed alla votazione di ordini del giorno, mozioni, documenti.
- 1.4 L'elezione dei delegati avviene mediante votazione segreta sulla base dell'elenco degli iscritti. A parità di voti si procede a ballottaggio. L'Assemblea può anche definire un diverso sistema di votazione, con presentazione di liste ed espressione di preferenze. In ogni caso, il numero delle preferenze da esprimere deve essere inferiore al numero dei delegati da eleggere. Qualora siano state presentate più liste, si adotta il sistema proporzionale puro. A parità di voti nella stessa lista, risulta eletto chi è collocato con precedenza nell'elenco dei candidati.
- 1.5 La seduta è valida in prima convocazione con la presenza di metà più 1 degli iscritti del 2009, nella seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 1.6 I voti congressuali di ciascuna provincia sono comunicati dal Nazionale entro il 10 settembre 2009 .
- 1.7 Per il Congresso Regionale si elegge un delegato per ogni 20 voti congressuali validi o frazione superiore a 10. Ogni assemblea elegge, comunque, almeno 1 delegato al Congresso Regionale.
- 1.8 I voti congressuali validi si ottengono sommando il numero dei soci della provincia relativo agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il numero dei soci del 2008 è definito alla data del 28 febbraio 2009. Il numero dei soci dell'anno 2009 è definito alla data del 1 settembre 2009.
- 1.9 Dopo l'elezione dei delegati ai Congressi, l'assemblea elegge il presidente provinciale e il Direttivo provinciale, composto da almeno 3 membri, compreso il Presidente.
- 1.10 Per tutte le operazioni assembleari viene redatto apposito verbale. Una copia dello stesso, comprensiva dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti, viene immediatamente inviata all'Ufficio di Presidenza Nazionale e Regionale.

Articolo II – CONGRESSI REGIONALI

- 2.1 Dal 20 ottobre al 10 novembre 2009 si svolgono in tutte le regioni i congressi regionali. Se non effettuati entro tale data, sono rinviati a dopo lo svolgimento del congresso nazionale.
- 2.2 L'Assemblea regionale è costituita dai presidenti provinciali e dai delegati eletti dalle assemblee provinciali dei soci ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.
- 2.3 Nel caso gli iscritti della regione per il 2009 siano meno di 20, si riuniscono direttamente per lo svolgimento del Congresso Regionale, senza espressione preventiva di delegati.
- 2.3 Al Congresso regionale partecipano:
 - a) con diritto alla parola ed al voto i delegati eletti nelle assemblee delle sezioni provinciali/interprovinciali;
 - b) I Presidenti Provinciali della Regione, i membri della Regione uscenti del Direttivo e del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, Revisori dei Conti, se non delegati con il solo diritto alla parola, purché in regola con il versamento della quota associativa nazionale e provinciale;
- 2.4.1 Ciascun delegato, oltre a rappresentare i voti come sopra proporzionalmente assegnatigli, può essere portatore di deleghe di altri delegati espressi dall'assemblea provinciale o interprovinciale di riferimento in numero non superiore a 3 e comunque per non più di 60 voti congressuali.
- 2.5 In ogni operazione congressuale di voto ciascun delegato esprime il numero dei voti che effettivamente rappresenta.
- 2.6 L'Assemblea, dopo la relazione del Presidente e la successiva discussione, nomina il seggio composto da un Presidente e due scrutatori, procede all'esame ed alla votazione di ordini del giorno, mozioni, documenti, emendamenti, proposte di modifica statutarie.
- 2.7.1 L'elezione dei delegati al Congresso Nazionale avviene mediante votazione segreta sulla base dell'elenco degli stessi delegati.
A parità di voti si procede a ballottaggio.
L'Assemblea può anche definire un diverso sistema di votazione, con presentazione di liste ed espressione di preferenze. In ogni caso, il numero delle preferenze da esprimere deve essere inferiore al numero dei delegati da eleggere. Qualora siano state presentate più liste, si adotta il sistema proporzionale puro. A parità di voti nella stessa lista, risulta eletto chi è collocato con precedenza nell'elenco dei candidati.
- 2.8 La seduta è valida in prima convocazione con la presenza di metà più 1 degli iscritti, nella seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 2.9 Si elegge un delegato al Congresso Nazionale ogni 40 voti congressuali validi o frazione superiore a 20. Ogni regione elegge, comunque, almeno 1 delegato al Congresso Nazionale, ove rappresenta gli effettivi voti congressuali della regione.
- 2.10 I voti congressuali di ciascuna regione sono comunicati dal Nazionale entro il 10 settembre 2009.
- 2.11.1 Dopo l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale, l'assemblea elegge il presidente regionale e il direttivo regionale.
- 2.11.2 Il Congresso indica, altresì, al Congresso Nazionale i rappresentanti della regione nel Consiglio Nazionale Andis, con la possibile rappresentanza di tutte le province.

- 2.11.3 Nel caso non vi sia accordo sui candidati da proporre, possono essere presentate più liste, adottando il sistema proporzionale puro. A parità di voti nella stessa lista, risulta eletto chi è collocato con precedenza nell'elenco dei candidati.
- 2.11.4 Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Ad ogni delegato sono assegnate schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta.
- 2.11.5 Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati a conoscenza dei delegati almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
- 2.11.6 Ogni elettore può esprimere il numero di preferenze stabilite dal congresso. E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti prevale il più giovane d'età.
- 2.12.1 Il Congresso Regionale stabilisce numero e composizione del Direttivo Regionale.
- 2.12.2 Nel Direttivo regionale viene garantita la presenza del Presidente di ogni sezione provinciale ufficialmente costituita.
- 2.12.3 Del Direttivo Regionale fanno parte di diritto i membri del Consiglio e del Direttivo Nazionale appartenenti alla sezione regionale.
- 2.13 Per tutte le operazioni assembleari viene redatto apposito verbale. Una copia dello stesso, comprensiva dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti, viene immediatamente inviata all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
- 2.13.1 I delegati all'assemblea regionale ed i presidenti regionali e provinciali durano in carica fino al successivo congresso. In caso di dimissioni o decadenza di delegati, gli stessi vengono sostituiti dall'Assemblea provinciale di riferimento.
- 2.13.2 In caso di dimissioni o decadenza del presidente regionale, il Presidente Nazionale convoca entro 30 giorni l'assemblea dei delegati per procedere alla nuova elezione;
- 2.13.3 La carica di presidente regionale non è compatibile con altre cariche di presidente o segretario di organismi associativi e sindacali, né con la presidenza nazionale o provinciale, né con carica nel Direttivo Nazionale Andis. Non è rinnovabile per più di due mandati consecutivi.

Articolo III – CONGRESSO NAZIONALE

- 3.1. Al Congresso Nazionale partecipano:
- a) con diritto alla parola ed al voto i delegati eletti nelle assemblee delle sezioni regionali o provinciali;
 - b) i Presidenti regionali e provinciali, i membri uscenti del Direttivo e del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, se non delegati con il solo diritto alla parola, purché in regola con il versamento della quota associativa nazionale e provinciale alla data del 1 settembre 2009;
 - c) i soci onorari dell'Associazione, con il solo diritto alla parola.
- 3.2 Ciascun delegato, oltre a rappresentare i voti proporzionalmente assegnatigli, può essere portatore di deleghe di altri delegati espressi dall'assemblea regionale o provinciale di riferimento in numero non superiore a 3 e comunque per non più di 120 voti.
- 3.3 In ogni operazione congressuale di voto ciascun delegato esprime il numero dei voti che effettivamente rappresenta.

Articolo 4 – ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CONGRESSO NAZIONALE

- 4.1 Il Presidente Nazionale in carica dichiara aperto il Congresso.
- 4.2 Prima di ogni altra operazione, i delegati eleggono il Presidente del Congresso.
- 4.3 Dopo l'insediamento del Presidente, i delegati eleggono 2 Vicepresidenti e 3 Segretari, che insieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
- 4.4 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e, in sua assenza o impedimento, a turno lo sostituiscono.
- 4.5 Il Presidente del Congresso dirige i lavori congressuali ed è garante del loro corretto e funzionale svolgimento. A tale scopo apre, sospende e chiude la seduta, ordina e modera la discussione, concede e toglie la parola, dispone relativamente a tutte le operazioni congressuali, sentito anche il parere dell'Ufficio di Presidenza, indice le votazioni e ne proclama i risultati. Inoltre, vigila sull'attività della Commissione Verifica Poteri e del Seggio Elettorale.
- 4.6 Il Congresso elegge il Presidente e 2 membri della Commissione Verifica Poteri..
- 4.7 La Commissione Verifica Poteri entra in funzione subito dopo la sua elezione per l'esame dei verbali trasmessi dalla Segreteria Nazionale e per la loro convalida. Provvede in conseguenza ad assegnare un contrassegno a ciascun delegato con il numero dei voti di cui può disporre per tutte le operazioni congressuali. Provvede anche alla convalida delle deleghe da parte di coloro che hanno esigenza di lasciare il Congresso in anticipo, che possono trasferire la delega ad altri soci della stessa provincia o regione.
- 4.8 Il Congresso elegge il Presidente e 4 scrutatori del Seggio Elettorale.
- 4.9 Il Seggio Elettorale cura la preparazione delle schede elettorali, la distribuzione delle stesse ai delegati, procede allo spoglio, alla compilazione di tutti i verbali ed alla individuazione degli eletti. Il Seggio è validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5 – SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

- 5.1 Coloro che ne hanno diritto possono intervenire nel dibattito con le seguenti modalità: chiedere la parola per iscritto su apposito modulo predisposto dalla Presidenza del Congresso; la durata di ogni intervento non può superare i 10 minuti; i presentatori di mozioni, ordini del giorno, liste di candidati hanno diritto ad illustrare le loro proposte per un tempo che verrà determinato dalla Presidenza del Congresso.
- 5.2 Possono essere presentati mozioni, ordini del giorno o eventuali modifiche statutarie dal Direttivo Nazionale uscente, dalle assemblee regionali o da delegati che rappresentino almeno 1/10 dei voti congressuali, entro le ore 21 della prima giornata del Congresso.

Articolo 6 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE ED ELEZIONE DEI CANDIDATI

- 6.1 Il Congresso elegge il Presidente Nazionale, il Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale a scrutinio segreto.
- 6.2 Tutte le candidature vanno presentate al Presidente del Congresso entro i termini che lo stesso determinerà da un numero non inferiore a 20 delegati appartenenti almeno a 6 sezioni regionali o provinciali.
- 6.3 La candidatura a presidente nazionale deve essere corredata da un programma di lavoro.

- 6.4 Per il Direttivo Nazionale, costituito da 11 membri, possono essere presentate liste comprendenti fino a 15 candidati.
- 6.5 In caso di presentazione di più liste, ciascuna dovrà collegarsi ad un solo candidato presidente e sottoscriverne il programma di lavoro.
- 6.6 In tal caso la composizione del Direttivo sarà così costituita: la metà, approssimata per eccesso verrà assegnata alla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, la parte restante a tutte le liste, secondo il metodo proporzionale puro.
- 6.7 Il numero di preferenze esprimibili è fissato con un minimo di 5 ed un massimo di 9.
- 6.8 Per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti viene adottato il sistema proporzionale, presentando liste con un numero di candidati fino al doppio di quelli da eleggere.
- 6.9 Le preferenze esprimibili sono 2 per i Probiviri 1 per i Revisori dei Conti;
- 6.10 Il Consiglio Nazionale è composto, come da statuto, da 40 membri eletti dal Congresso su proposta dei Congressi regionali. Nel caso non vi sia stata indicazione dal Congresso regionale, i delegati della regione provvedono in sede di congresso nazionale.

Articolo 7 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI

- 7.1 E' eletto presidente nazionale il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
- 7.2 La ripartizione dei posti nel Direttivo Nazionale, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti viene determinata in base ai voti attribuiti a ciascuna lista;
- 7.3 Vengono proclamati eletti per ogni lista i candidati graduati secondo il numero di preferenze riportate, fino alla concorrenza dei posti spettanti alla lista; in caso di parità prevale l'ordine di inserimento nella lista;

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 8.1 terminate le operazioni congressuali e quelle di scrutinio, il Presidente del Congresso, prima di dichiarare chiuso il Congresso stesso, sulla base dei verbali redatti dal seggio elettorale, proclama gli eletti;

Articolo 9– RICORSO AVVERSO LE OPERAZIONI DI VOTO

- 9.1 Eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto o i relativi risultati devono essere presentati entro 5 giorni alla Presidenza del Congresso, che pertanto resta in carica come organo di garanzia e decide entro i 10 giorni successivi; in caso di parità prevale il voto del Presidente;